



Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione regionale del Veneto

Al Sig. Sindaco di
Calvene (VI)

Al Segretario comunale
Dott. Luigi ALFIDI
c/o Comune di Thiene (VI)

OGGETTO: Incarico al dott. Luigi ALFIDI della reggenza a scavalco presso la segreteria comunale di Calvene (VI) per il giorno 03.09.2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che la segreteria comunale di Calvene (VI), classe 4[^], è vacante dal 01.09.2019;
- **VISTA** la nota n. 2704 del 02.09.2020 con la quale il Sindaco di Calvene (VI) chiede d'incaricare della reggenza della sede il dott. Luigi ALFIDI per il periodo indicato in oggetto;
- **VISTO** l'art. 19, comma 2, del D.P.R. 465/97, ove è stabilito che i segretari collocati in disponibilità sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di reggenza e/o supplenza;
- **PRESO ATTO** che, allo stato attuale, non ci sono Segretari in posizione di disponibilità in provincia di Vicenza da poter incaricare della reggenza de qua;
- **RICHIAMATO** il contenuto della circolare del 18.03.2020 del Ministero dell'Interno – Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali in tema di incarichi di reggenze e supplenze a scavalco dei Segretari comunali e provinciali che così testualmente dispone: " ... *le amministrazioni sono tenute a limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il paradigma legislativo, tuttavia, impone di favorire modalità flessibili di svolgimento delle funzioni anche per i soggetti titolari degli incarichi de quibus, ivi comprese quelle inerenti alla partecipazione alle riunioni degli organi di governo dell'ente (giunta e consiglio), in modo da limitare gli spostamenti nell'ambito dei casi previsti ex lege. Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, deve essere rilevato, infatti, come l'articolo 73 del decreto legge del 17.03.2020 n.18 con l'obiettivo di semplificare il funzionamento degli organi collegiali e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza - consenta, anche ai comuni che non hanno disciplinato modalità di esecuzione delle sedute di tali organi in videoconferenza, la possibilità di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati...* ";
- **RITENUTO**, al riguardo, di poter procedere, limitatamente ai profili di competenza di questa Sezione regionale dell'Albo dei Segretari comunali, al conferimento dell'incarico de quo, rimettendo alla competente Amministrazione le necessarie valutazioni e determinazioni in ordine all'applicazione delle sopra citate disposizioni normative e regolamentari;
- **VISTI** l'art. 7, c. 31-ter, del D.L n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010 ed il D.M. del 31/07/2010 del Ministro dell'Interno, con i quali è stata disposta la soppressione dell'AGES e dei C.d.A. delle Sezioni Regionali e la successione, rispettivamente, del M.I. e dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione;
- **VISTO** il decreto prefettizio n. 9973 del 15.02.2017 relativo alla delega per l'adozione del presente provvedimento;
- **VISTO** il decreto n. 25402 del 17/05/2011 del Presidente dell'Unità di Missione in materia di rimborso delle spese di viaggio;



Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione regionale del Veneto

DISPONE

- 1) Al fine di assicurare la funzionalità dell'Amministrazione comunale il dott. Luigi ALFIDI è incaricato della reggenza a scavalco presso la segreteria comunale di Calvene (VI) per il giorno 03.09.2020.
- 2) E' onere del segretario comunale comunicare tempestivamente al Sindaco e a questa Sezione le eventuali assenze per ferie o altri istituti al fine di consentire, ove si rendesse necessario, la sostituzione anche temporanea nell'incarico con altro segretario reggente;
- 3) Per detto incarico non spetta il rimborso delle spese di viaggio, ma va riconosciuto al segretario comunale il solo compenso previsto dall'art. 1 del CCDI di livello regionale dei segretari comunali e provinciali del 12.01.2010, fatta salva l'eventuale sostituzione del medesimo nei casi previsti al precedente punto 2).
- 4) Di invitare la S.V. a coprire la sede, anche in convenzione, con la nomina del Segretario titolare.
- 5) Di fare riserva di incaricare della reggenza in argomento, ove possibile, un Segretario in disponibilità.

IL RESPONSABILE
Dr. Alfonso Squitieri

